

## **parte III ó Regolamento del mercatino dell'antiquariato, dell'usato e del collezionismo**

### **articolo 1 ó Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di organizzazione e di gestione del mercatino dell'antiquariato, dell'usato e del collezionismo di Marostica<sup>1</sup> in conformità alle disposizioni dell'artt. 7 e 9 della L.R. del Veneto n. 10 del 06/04/2001<sup>2</sup> e s.m.i. disposizioni attuative decreto G.R. 2956 del 2001, alle altre norme e disposizioni vigenti.

### **articolo 2 ó Tipologia, localizzazione e articolazione del mercatino**

1. Il mercatino è di tipologia annuale e ha luogo nella prima domenica di ogni mese e si svolge in Piazza Castello e in Corso Mazzini salvo diverse disposizioni da emanarsi con ordinanza sindacale derivanti da eventi straordinari o da cause di forza maggiore. Non sono ammessi posteggi nelle aree occupate dai plateatici degli esercizi pubblici.

2. Il mercatino esiste dal 1986. Il consiglio comunale ha preso atto della sua esistenza con deliberazione n. 11 del 23.02.1994 e ha approvato il primo regolamento con deliberazione n. 58 del 28.06.1996.

3. Il mercatino è localizzato e articolato in diverse aree a seconda della tipologia merceologica esclusiva o prevalente esposta dagli operatori, meglio descritta nell'art. 4 del presente regolamento e più precisamente:

#### Area 1: Filatelia-Numismatica

- superficie complessiva dei posteggi: mq. 168
- posteggi riservati agli operatori professionali: n. 11
- posteggi riservati agli operatori non professionali n. 3

#### Area 2: Antiquariato e mobili con più di 100 anni di vetustà

- superficie complessiva dei posteggi: mq. 492
- posteggi riservati agli operatori professionali: n. 23
- posteggi riservati agli operatori non professionali n.18

#### Area 3: Libri fuori edizione, dischi, cartoline, atlanti, mappe e similari

- superficie complessiva dei posteggi: mq. 120
- posteggi riservati agli operatori professionali: n. 6
- posteggi riservati agli operatori non professionali n. 4

#### Area 4: Abbigliamento e accessori vintage

- superficie complessiva dei posteggi: mq.60
- posteggi riservati agli operatori professionali: n. 3
- posteggi riservati agli operatori non professionali n. 2

#### Area 5: Quadri- Oggetti d'Arte-Monili-Mobili non Antiquariato (vintage e/o riproduzioni dell'antico)

- superficie complessiva dei posteggi: mq. 84
- posteggi riservati agli operatori professionali: n. 6
- posteggi riservati agli operatori non professionali n. 1

#### Area 6: Varie (minerali, tappeti, giocattoli, ecc.)

- superficie complessiva dei posteggi: mq. 120

<sup>1</sup> D'ora innanzi denominato "mercatino"

<sup>2</sup> D'ora innanzi denominata "legge regionale"

- posteggi riservati agli operatori professionali: n. 10
- posteggi riservati agli operatori non professionali n. 0

4. L'assegnazione di un operatore all'una o all'altra area avviene in base alla tipologia prevalente di merce esposta, dichiarata dallo stesso operatore al momento di presentazione della domanda di partecipazione al mercatino, sia come professionista che come hobbista.

Per tipologia prevalente si intende la presenza di più del 50% di oggettistica attinente all'area.

5. L'area del mercatino è rappresentata nella planimetria allegata al presente regolamento e ne costituisce parte integrante e sostanziale. In essa sono riportate le seguenti caratteristiche:

- ubicazione del mercatino;
- le aree merceologiche con distinzione dello spazio riservato agli operatori commerciali e agli operatori non professionali (hobbisti);
- il numero e la dislocazione dei posteggi. Tutti i posteggi hanno la superficie di mq 12;

### **articolo 3 ó Caratteristiche del mercatino**

1. Nel mercatino operano esclusivamente:

– gli operatori commerciali in possesso di partita IVA iscritti al repertorio delle notizie economiche e amministrative per attività di commercio su aree pubbliche:

– gli operatori non professionali (raccoltori, hobbisti, collezionisti non professionali e simili), in possesso del tesserino di riconoscimento previsto dall'articolo 9 comma 4 lettera a) della legge regionale.

Uso dei registri:

- Per il commercio di cose antiche o usate prive di valore o di valore esiguo (secondo gli importi previsti dalla legge regionale), non è obbligatoria la tenuta del registro; (art. 247 RD 635/1940 e s.m.i.)

- Gli operatori commerciali che vendono cose antiche o usate devono tenere un registro per il commercio di cose antiche o usate e preziosi, ai sensi dell'art. 128 del TUPLS<sup>3</sup>

In particolare gli operatori commerciali che vendano beni culturali elencati nell'allegato A del d.lgs 42/2004 sono obbligati alla tenuta di un registro per il quale il decreto interministeriale n. 95 del 15.05.2009 specifica indirizzi, criteri e modalità per la compilazione.

2. Gli operatori esibiscono il titolo autorizzatorio in originale su richiesta degli organi di vigilanza.

3. L'orario di svolgimento delle attività di vendita è stabilito dal Sindaco. In relazione all'esigenza di effettuare con tempestività la ricognizione dei posteggi non occupati, il posteggio assegnato è occupato almeno trenta minuti prima dell'orario di inizio delle attività.

### **articolo 4 ó Tipologie merceologiche ó Commissione di sorveglianza**

1. Al mercatino sono ammesse esclusivamente le seguenti specializzazioni merceologiche:

a) articoli antichi e di antiquariato, intendendosi agli effetti del presente regolamento oggetti antichi beni con oltre cinquant'anni di vetustà, e beni di antiquariato con più di 100 anni, comprese le cose di interesse numismatico, i manoscritti, gli autografi, i carteggi, i documenti notevoli, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni aventi carattere di rarità e di pregio; per tali beni si osservano le disposizioni del d.lgs. 42/2004 e successive modifiche.

Per i beni culturali di cui all'allegato A aventi i valori indicati alla lettera B si applicano le disposizioni previste dall'art. 63 e 64 del medesimo decreto legislativo

b) oggetti da collezione, con ciò intendendosi i beni che sono oggetto di collezionismo diffuso

(cartoline, orologi e altri strumenti di misura del tempo, filatelia, numismatica, atlanti e mappe, manoscritti e autografi, fotografie, strumenti ottici, macchine fotografiche, dischi in vinile, musicassette e qualsivoglia supporto non digitale, grammofoni, figurine, articoli da fumo, militaria ed onorificenze...)

c) abbigliamento e accessori vintage (almeno 20 anni di vetustà). Sono comunque escluse tutte le riproduzioni ancorchè su modelli d'epoca che non abbiano il requisito dei 20 anni di vetustà;

d) libri fuori edizione;

e) mobili di antiquariato con più di cento anni e riproduzioni di mobili in stile;

f) oggetti d'arte (cornici, dipinti, specchi ecc.) non appartenenti al comma a), tappeti e arazzi purché con indicazione esposta ed esplicita che non si tratti di articoli di antiquariato;

g) pietre e minerali, fossili e altri prodotti da essi derivati;

2. I beni venduti dagli hobbisti non devono superare il valore di 258,23 euro ciascuno (importo determinato dalla Giunta Regionale che potrà essere aggiornato ogni due anni sulla base delle variazioni Istat del costo della vita).

3. La vendita di opere di pittura, scultura, grafica e oggetti di antichità o di interesse storico, demoetnoantropologico e archeologico di cui alla legge 20.11.1971 n. 1062 nell'ambito del mercatino è riservata agli operatori professionali in possesso dell'autorizzazione commerciale prevista dal D.Lgs. 31.03.1998 n. 114, art. 28.

4. Non è consentita la vendita di articoli appartenenti a tipologie merceologiche diverse da quelle elencate al comma 1 del presente articolo, e in particolare:

oggetti nuovi (escluso le riproduzioni di mobili in stile);

articoli indicati nell'articolo 4 comma 2 lettera h) del D.Lgs. 31.03.1998 n. 114 (divieto di vendere e/o esporre le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica o informativa, realizzate anche mediante supporto informatico);

articoli appartenenti al settore merceologico alimentare;

armi e parti di esse, esplosivi, oggetti preziosi<sup>4</sup>

5. Al fine di verificare il rispetto di quanto stabilito nei commi precedenti e di monitorare la manifestazione per adottare le iniziative e le misure più opportune per il suo miglioramento, è istituita una commissione di mercatino composta da:

– l'assessore alle attività economiche, che la presiede;

– un rappresentante designato dall'associazione che gestisce taluni servizi del mercatino;

– un rappresentante designato dalle associazioni dei commercianti su aree pubbliche maggiormente rappresentative;

- un esperto del settore dell'antiquariato;

La commissione è nominata dal sindaco e convocata su invito dello stesso, almeno 7 gg. prima dell'inizio delle proprie attività di verifica, e svolge la propria funzione a titolo gratuito. E' operante con la presenza della maggioranza dei componenti o loro delegati.

La Commissione, nell'ambito dei suoi compiti, documenta eventuali anomalie e/o irregolarità e le segnala, entro lo stesso giorno, al Comando di Polizia Locale.

### ***articolo 5 ó Funzionamento del mercatino***

1. Il mercatino è gestito dal Comune, che assicura l'assetamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato.

2. Ai sensi dell'articolo 7 comma 3 della legge regionale, l'erogazione dei servizi di mercato può essere affidata in gestione a consorzi di operatori o ad altri soggetti, previa stipulazione di una

---

<sup>4</sup> Rif. Art. 30 c. 5 del D. Lgs. 31/03/1998 n. 114

convenzione con il soggetto controinteressato, nella quale è comunque precisato che, a garanzia di tutti gli operatori, l'espletamento delle attività istituzionali spetta al Comune.

3. L'organo comunale competente, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello regionale, emette ordinanze per assicurare il regolare svolgimento delle attività di mercato in esecuzione alle norme vigenti, agli indirizzi dell'amministrazione comunale o in virtù delle funzioni a essi direttamente attribuite dallo statuto comunale.

4. Il servizio di vigilanza annonaria è svolto dal corpo di polizia Locale.

5. L'orario stabilito per la spunta dei presenti, commercianti professionali, precari ed hobbisti, alla giornata mercatale è alle ore 8:00, orario di sgombero dalle ore 18.00 alle ore 19.30;

6. L'ufficio comunale incaricato provvederà a stilare, per ogni area, una graduatoria degli operatori professionali precari.

### ***articolo 6 ó Disposizioni per gli operatori commerciali***

1. La domanda per ottenere il rilascio dell'autorizzazione con posteggio, richiamata dall'art. 3 della L.R. 10 del 2001, fa riferimento alla normativa vigente al momento della pubblicazione del bando, è presentata allo sportello SUAP del Comune di Marostica (<http://impresainungiorno.gov.it/>).

2. L'autorizzazione di cui all'articolo 3 della legge regionale e la concessione pluriennale del posteggio sono rilasciate contestualmente agli operatori utilmente collocati in graduatoria. In caso di subingresso l'acquirente subentra nelle restanti annualità della concessione, fermo restando l'obbligo di mantenere la stessa tipologia merceologica.

3. Ciascun operatore commerciale non può essere concessionario di più di due posteggi nello stesso mercatino, anche se ciò avviene per conferimento in società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.

4. I concessionari di posteggi non presenti all'orario stabilito sono considerati assenti e non possono più accedere alle operazioni mercatali della giornata, salvo il caso previsto al comma 11.

5. I posteggi liberi all'orario di inizio sono assegnati, per quel giorno, agli operatori commerciali precari aventi titolo, seguendo l'ordine di inserimento nella graduatoria degli operatori precari.

6. La graduatoria degli operatori precari è formata ó e aggiornata mensilmente ó fra le domande pervenute al protocollo del Comune, via casella di posta certificata, almeno 10 giorni prima della giornata di svolgimento del mercatino, a cui si riferisce secondo il seguente criterio di priorità:

a) anzianità di presenza nel mercatino in qualità di operatore commerciale professionale.

A tale fine la presenza sarà conteggiata ogni mese prima dello svolgimento del mercatino, con riferimento agli ultimi 12 mesi.

In caso di parità di presenza, si farà riferimento alla maggiore anzianità nell'attività, desumibile dall'iscrizione nel REA repertorio economico amministrativo.

7. Gli operatori precari esibiscono, all'atto delle operazioni di assegnazione temporanea, l'autorizzazione di cui all'articolo 3 o all'articolo 4 della legge regionale, in originale e sono tenuti al pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico.

8. La scelta del posteggio dei precari avviene secondo l'ordine di priorità stabilito per la formazione della graduatoria.

9. Le graduatorie sono rese disponibili agli interessati, su richiesta, 5 giorni prima della domenica del mercatino.

10. Agli operatori professionali si applicano tutte le norme vigenti in materia di commercio su aree pubbliche, in particolare quelle concernenti le autorizzazioni, le assenze, la revoca, il subingresso, la partecipazione dei precari.

11. Al termine dell'assegnazione, gli operatori titolari di posteggio arrivati in ritardo concorrono all'assegnazione dei posteggi eventualmente ancora liberi, fermo restando il rispetto delle graduatorie per tipologia merceologica.

12. Le disposizioni di cui agli articoli 128 del R.D. 18/06/1931 n. 773 si applicano al commercio di cose usate quali gli oggetti d'arte e le cose antiche o di pregio, e non al commercio di cose usate prive di valore o di valore esiguo.

13. Il titolare del posteggio decade dalla concessione pluriennale se rimane assente per più di quattro mesi in ciascun anno solare, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare, giustificabili sulla base di comunicazione scritta, accompagnata da idonea documentazione, che pervenga al Comune entro trenta giorni dal verificarsi dell'assenza stessa.

14. Il subingresso a seguito di morte del titolare, di cessione o di affidamento in gestione dell'attività commerciale da parte del titolare ad altri è soggetto ad autorizzazione previo controllo da parte dell'Ufficio competente della categoria merceologica venduta. L'istanza di subingresso, corredata dall'autocertificazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi previsti all'articolo 71 del D. Lgs. n. 59/2010, è presentata dal subentrante entro sessanta giorni dalla stipulazione dell'atto tra vivi o entro sei mesi dalla morte del titolare. Il subentrante può continuare l'attività senza interruzione. La tipologia merceologica venduta dovrà essere la stessa autorizzata dal Comune al cedente.

#### **articolo 7 ó Disposizioni per gli operatori non professionali (hobbisti)**

1. L'istanza di partecipazione al mercatino da parte di operatori non professionali, redatta secondo il modello appositamente predisposto deve contenere:

-copia del tesserino di riconoscimento, che sarà vidimato in loco con l'apposizione della data e del timbro del Comune in uno dei sei spazi appositamente predisposti da parte del personale di vigilanza; dopo sei vidimazioni il tesserino esaurisce la propria validità e in quell'anno il titolare non partecipa ad altri mercatini dell'antiquariato e del collezionismo nel Veneto;

-l'elenco delle merci poste in vendita, ordinato per categorie e numero di oggetti, che è vidimato con l'apposizione della data e del timbro del Comune e che è conservato dall'operatore per eventuali controlli.

Tale istanza è presentata al protocollo del Comune almeno 15 giorni prima della giornata di svolgimento del mercatino a cui si riferisce e il versamento della tassa di occupazione del suolo pubblico dovrà essere effettuato 5 giorni prima dello svolgimento del mercatino, pena la perdita dell'assegnazione. Non è ammesso il pagamento in loco. Gli operatori che si presenteranno senza aver preventivamente assolto al pagamento non potranno posizionarsi.

2. I posteggi sono assegnati in base a una graduatoria formata secondo i seguenti criteri di priorità: ordine cronologico di protocollo presentazione dell'istanza al protocollo del Comune.

3. La graduatoria delle assegnazioni saranno disponibili, a richiesta, 5 giorni prima dello svolgimento del mercatino.

4. Gli assegnatari di posteggio non presenti all'orario di inizio sono considerati assenti e non possono più accedere alle operazioni mercatali della giornata.

5. In relazione al carattere saltuario, occasionale e non imprenditoriale dell'attività svolta, agli operatori non professionali possono essere assegnati posteggi diversi da quelli occupati in occasione

delle presenze precedenti, fermo restando il rispetto della tipologia merceologica.

6. Gli operatori non professionali vendono solo oggetti di loro proprietà o collezionati, purché appartenenti alle categorie merceologiche indicate all'articolo 4 comma 1, di valore non superiore ciascuno all'importo stabilito dalla Giunta regionale del Veneto.

7. Gli operatori non professionali esibiscono al personale addetto alla vigilanza la stessa documentazione indicata al comma 1 del presente articolo.

8. Il controllo e la vidimazione dei documenti degli operatori non professionali sono effettuati dal personale della Polizia Locale all'inizio dell'orario di attività.

9. L'operatore non professionale ammesso a partecipare al mercatino deve essere personalmente presente nel posteggio assegnato per tutta la durata della manifestazione e non è sostituibile da altre persone, neppure se appartenenti al suo nucleo familiare, salve le assenze di breve durata.

### ***articolo 8 ó Tenuta dei posteggi e modalità di vendita***

1. Con l'assunzione in uso del posteggio, l'operatore prende in carico tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.

2. I concessionari non devono occupare una superficie maggiore o diversa da quella assegnata né ostruire ó nemmeno con piccole sporgenze ó spazi comuni riservati al transito, passi carrabili, ingressi di edifici prospicienti o vie di fuga. I posteggi dovranno essere allineati e separati tra loro di almeno cm. 50, al fine di non intralciare il passaggio pedonale. Gli ombrelloni di protezione dei banchi dovranno rispettare le caratteristiche indicate nel piano di arredo urbano, non sporgere dalla verticale del limite di allineamento e comunque non costituire ostacolo al transito dei pedoni. In ogni caso è assicurato il passaggio di automezzi in servizio di pronto intervento.

3. I banchi e le attrezzature dovranno essere collocati negli spazi appositamente delimitati, come individuati negli elaborati grafici allegati. Non è consentito occupare i posteggi con veicoli, siano essi attrezzati o meno per l'attività di vendita. Le merci sono esposte a un'altezza dal suolo non inferiore a cm. 50. L'esposizione a terra per la vendita è consentita solo per i tappeti e i mobili. Le merci appese a carrelli mobili saranno esposte all'interno della superficie assegnata.

4. E' vietato agli operatori del mercatino posizionare ombrelloni di proprietà. Al fine di garantire uniformità, nonché armonia visiva, gli ombrelloni saranno forniti dal Comune oppure da un soggetto diverso convenzionato con il Comune.

5. Ciascun operatore custodisce il posteggio assegnato, tiene pulito lo spazio occupato e, al termine delle operazioni di vendita, raccoglie i rifiuti secondo le modalità previste dal Comune.

6. Ciascun operatore permane per tutta la durata del mercatino, anche in caso di suo prolungamento, e non abbandona il posteggio assegnato prima dell'orario stabilito, fatti salvi i casi di forza maggiore per particolari condizioni atmosferiche, per problemi di salute o per impossibilità documentata di permanere nel mercatino; in caso contrario, l'operatore è considerato assente a tutti gli effetti. Lo sgombero e la pulizia dei posteggi assegnati sono completati nei sessanta minuti successivi al termine dell'orario di attività.

7. È vietato annunciare il prezzo e la qualità delle merci poste in vendita con grida, clamori e mezzi sonori. L'uso di apparecchi per l'ascolto di supporti fonografici è consentito a condizione che l'emissione sonora sia effettuata a volume moderato e comunque in modo tale da non recare

disturbo agli altri operatori e ai residenti. L'attività di battitore è vietata nell'area del mercatino.

8. È vietato lo scambio di posteggi fra concessionari. Il posteggio non è dato in uso né diviso con altri operatori, ad alcun titolo, neppure parzialmente o temporaneamente.

9. È vietato l'abbandono di scarti o rifiuti sul suolo pubblico.

10. I monumenti storici presenti nell'area del mercatino sono trattati con rispetto e non sono utilizzati per appoggiare la merce, per esporre cartelli o per altre forme di asservimento a scopo commerciale.

11. Ciascun operatore espone in modo ben visibile sul banco di vendita un documento identificativo contenente i dati anagrafici, il numero del posteggio e gli estremi dell'autorizzazione amministrativa (per gli operatori professionali) ovvero del tesserino di riconoscimento (per gli operatori non professionali) attinente il mercatino.

12. Le concessioni ó pluriennali o temporanee ó sono soggette al pagamento del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e alla tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi nelle misure stabilite dalle norme e dalle tariffe comunali in vigore. I tributi sono versati secondo le norme previste nel regolamento generale delle entrate e nei regolamenti specifici dei singoli tributi, nella fattispecie mediante versamento del canone di occupazione del suolo pubblico così come previsto dal regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Il pagamento in loco direttamente agli agenti di polizia Locale, è ammesso solo per gli operatori precari.

13. Gli operatori inoltre hanno l'obbligo di:

- a) non occupare l'area oltre il termine fissato per lasciare libero il posteggio;
- b) non vendere né esporre per la vendita articoli diversi da quelli indicati all'articolo 4 comma 1;
- c) osservare le norme organizzative e di arredo urbano che presiedono allo svolgimento della manifestazione

### ***articolo 9 ó Circolazione pedonale e veicolare***

1. Durante lo svolgimento del mercatino e per il tempo necessario alla preparazione e al successivo ripristino dell'area, la circolazione dei veicoli ó fatti salvi i mezzi di emergenza ó è vietata in tutta l'area mercatale. È inoltre vietata la sosta dei veicoli nei tratti liberi. Il sindaco stabilisce la fascia oraria in cui la circolazione è vietata.

2. Durante l'orario di attività, i veicoli in uso agli operatori del settore non accedono né sostano nell'area del mercatino oltre il tempo strettamente necessario per effettuare l'allestimento e lo sgombero dei posteggi.

3. Il Comune assicura il rispetto del divieto di circolazione veicolare posizionando idonea segnaletica e assicurando la necessaria sorveglianza da parte della polizia Locale.

### ***articolo 10 ó Spostamento di posteggi per motivi di pubblico interesse***

1. Il Comune, per motivi di pubblica utilità quali, per esempio, il passaggio dei mezzi di soccorso, nuove esigenze di viabilità o altro, ovvero al fine di distinguere gli spazi espositivi destinati agli operatori professionali da quelli destinati agli operatori non professionali, può spostare la collocazione di posteggi, previa consultazione con le associazioni di categoria degli operatori più

rappresentative.

2. Se si deve procedere allo spostamento, anche temporaneo, o alla soppressione di posteggi per motivi di pubblico interesse, sono individuati nuovi posteggi con caratteristiche dimensionali e commerciali il più possibile simili a quelle dei posteggi spostati o soppressi, secondo i seguenti criteri di priorità:

- a) utilizzo di posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati all'interno del mercatino, sempre che per tali posteggi non sia stata presentata domanda di autorizzazione;
- b) istituzione di nuovi posteggi nell'ambito dell'area di mercatino; in tal caso il dimensionamento complessivo del mercatino e il numero di posteggi in esso previsti si ritiene non modificato;
- c) istituzione di nuovi posteggi in prossimità dell'area di mercatino;
- d) istituzione di nuovi posteggi in un'altra zona disponibile.

3. L'assegnazione dei posteggi, trasferiti o soppressi, individuati con una delle predette modalità, avviene applicando il criterio della preferenza espressa dagli operatori chiamati a scegliere secondo l'ordine risultante dalla graduatoria degli assegnatari di cui all'articolo 6 comma 2 del presente regolamento.

4. Il responsabile del provvedimento finale comunica agli enti interessati e agli operatori titolari di posteggio la ubicazione dell'area in cui il mercatino è spostato. La riassegnazione dei posteggi è effettuata sulla base delle preferenze degli operatori espresse secondo l'ordine risultante dalla graduatoria degli assegnatari di cui all'articolo 6 comma 2. Se lo spostamento riguarda solo una parte degli operatori, i criteri di riassegnazione sono applicati con riferimento ai soli operatori interessati allo spostamento.

5. L'autorità comunale competente, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori su aree pubbliche maggiormente rappresentative, ordina il trasferimento dei posteggi in altra area disponibile in relazione a esigenze di carattere urbanistico, a lavori pubblici di sistemazione dell'area adibita al mercatino o a occupazione del suolo pubblico per ristrutturazione di immobili, secondo le seguenti priorità:

- a) nei posteggi o appartenenti alla stessa area o che si siano resi disponibili per assenza di operatori al mercatino, con precedenza rispetto ai precari;
- b) nelle aree eventualmente disponibili al di fuori dell'area di mercatino.

#### ***articolo 11- Sanzioni amministrative.***

1. Per l'applicazione delle sanzioni si procede secondo quanto previsto dalla L. 24.11.1981 n. 689.

2. Le violazioni delle norme previste nel presente Regolamento sono sanzionate, come previsto dall'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e dall'art. 16 comma 1° della L. 689/81, con una somma da € 25,00 ad € 500,00. Ai sensi dell'art. 16 comma 2° della L. 689/81 la Giunta Comunale, all'interno dei limiti edittali citati, potrà stabilire un diverso importo di pagamento in misura ridotta.

3. In caso di comportamento recidivo di una stessa violazione del presente regolamento, l'Autorità Competente, nell'adottare l'ordinanza ingiunzione, dovrà determinare la somma da ingiungere fissandola nel doppio del valore previsto per il pagamento in misura ridotta e comunque mai superiore ad euro 500,00.

4. Quando le norme del presente Regolamento dispongono che oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria vi sia anche l'obbligo di cessare un'attività e/o un comportamento o la rimessa in pristino dei luoghi, l'agente deve farne specifica menzione nel verbale di accertamento e

contestazione della violazione, indicando i termini entro cui è necessario provvedere.

5. Nel caso in cui il trasgressore non provveda ad ottemperare alle prescrizioni imposte ai sensi del comma 4 del presente articolo, l'organo accertatore provvederà a darne notizia all'Autorità competente per l'esecuzione d'ufficio di quanto omesso, con spese a carico del trasgressore stesso.

6. Nel caso di violazioni del presente regolamento si procederà con la diffida amministrativa prevista dall'art. 2 bis della L. Regione Veneto 10/1977 con relativi limiti ed i criteri di applicazione. La diffida si applica ai seguenti casi di lievi infrazioni al presente regolamento:

- mancato rispetto della configurazione e dei limiti del posteggio;
- abbandono non autorizzato del posteggio prima dell'orario minimo;
- cessione o scambio ó anche parziale ó del posteggio assegnato;
- asservimento improprio di mura e monumenti storici a uso commerciale;
- mancata esibizione della concessione del posteggio;
- accesso e sosta di veicoli nell'area del mercatino oltre il tempo strettamente necessario per lo scarico e il carico delle merci e delle attrezzature di vendita;
- esposizione di articoli non consentiti dal presente regolamento.

7. Salvo quanto previsto dall'art. 8 bis della L. 689/81 si considera recidiva, la violazione di una stessa norma regolamentare per due volte o più in un anno.

8. La sospensione della partecipazione al mercatino per un periodo da uno a tre mesi con sospensione dell'autorizzazione per lo stesso periodo a carico degli operatori commerciali si applica nei casi seguenti:

- recidiva nelle infrazioni che hanno comportato la diffida;
- recidiva nelle infrazioni al regolamento di polizia urbana;
- vendita o esposizione a fini di vendita di merci diverse da quelle indicate all'articolo 4 comma 1, salvi i casi per i quali sono previste le più gravi sanzioni indicate al comma 4 del presente articolo;
- turbamento dell'ordine del mercatino;
- occupazione non autorizzata di posteggi;
- mancato pagamento del canone per l'occupazione del suolo pubblico e/o dei canoni accessori.

9. La revoca dell'autorizzazione a carico degli operatori commerciali, ovvero l'esclusione dalla partecipazione al mercatino per un anno a far tempo dalla data del provvedimento a carico degli operatori non professionali, si applicano nei casi seguenti:

- recidiva nelle infrazioni che comportano la sospensione;
- frode in commercio;
- vendita o esposizione a fini di vendita di opere d'arte di provenienza furtiva, armi e parti di esse, esplosivi.

10. La sospensione e la revoca sono adottate su relazione degli incaricati del servizio di vigilanza o su segnalazione delle forze dell'ordine.

### ***Art. 12 - Disposizioni finali***

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme vigenti in materia di commercio su aree pubbliche, di polizia amministrativa e di tutela del patrimonio storico e artistico.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati e non più efficaci i provvedimenti comunali che hanno precedentemente disciplinato la materia, in particolare il regolamento per la dislocazione e lo svolgimento della mostra-mercato dell'antiquariato e dell'usato approvato con deliberazione consiliare n. 58 del 28.06.1996 e modificato con deliberazione n. 59 del 30/09/1997.